



## Sommario

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'“Euro-regione Adriatica”**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

**Promozione della coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna**

AVVISO ESAME COMUNITARIO

**Esito positivo di compatibilità delle Modifiche al regime N 271/2004 “Misura 1.a del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico”**

## LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'“EUROREGIONE ADRIATICA”**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

Art. 1

*Partecipazione all'Euroregione Adriatica*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto, a partecipare quale socio fondatore all'Euroregione Adriatica, d'ora in avanti denominata EA.
2. L'EA è un'associazione di diritto croato senza scopo di lucro, costituita da Enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar Adriatico, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento delle politiche di sviluppo. L'EA è approvata come “Associazione Euroregione Adriatica” secondo il diritto privato croato, con decreto del Ministero dell'Amministrazione della Repubblica di Croazia – Sezione Istria (sede di Pola) del 20 settembre 2006, con atto numero UP/I-007-02/06-01/308, protocollo numero 2163-06-02-06-2.
3. La partecipazione della Regione all'EA è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
  - b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'Euroregione Adriatica. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
5. Ogni proposta di modifica sostanziale allo statuto dell'EA deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica della

sussistenza delle condizioni per la continuazione dei vincoli associativi. La Giunta regionale cura l'informazione preventiva all'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 64, comma 4 dello Statuto.

6. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA la quota associativa annuale, che per l'esercizio 2007 ammonta a Euro 1.000,00. Per gli esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA le somme corrispondenti alle quote annue previste dallo statuto dell'EA stessa per ciascun membro associato, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

7. La Regione Emilia-Romagna può concedere eventuali ulteriori contributi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 18 giugno 2007

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 446 del 3 aprile 2007; oggetto assembleare n. 2425 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 152 in data 11 aprile 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2007 del 5 giugno 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Donatella Bortolazzi, nominata dalla Commissione in data 8 maggio 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 13 giugno 2007, atto n. 38/2007.

**AVVERTENZA** - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTA ALL'ART. 1

Comma 8)

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4**) è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA***L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:***Art. 1**  
*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.

**Art. 2**  
*Attività*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività, anche di carattere pilota:

- a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
- b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
- d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;
- f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

**Art. 3**  
*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, com-

ma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
  - b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
  - c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

**Art. 4**  
*Criteri e priorità*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

**Art. 5**  
*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 18 giugno 2007

VASCO ERRANI

**LAVORI PREPARATORI**

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Muzzarelli, Piva, Mazzotti, Lucchi, Salsi, Borghi, Barbieri, Beretta, Nanni, Bortolazzi e Mazza; oggetto assembleare n. 2176 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 137 in data 1 febbraio 2007;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economi-

che" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2007 del 10 maggio 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Valdimiro Fiammenghi, nominato dalla Commissione in data 22 febbraio 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 13 giugno 2007, atto n. 39/2007.

**AVVERTENZA** - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

**NOTE****NOTA ALL'ART. 5**

Comma 1)

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4**) è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AVVISO ESAME COMUNITARIO

**Esito positivo di compatibilità delle Modifiche al regime N 271/2004 “Misura 1.a del Programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”**

Si comunica l’esito positivo dell’esame di compatibilità, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE, da parte della Commissione europea, decisione C(2007) 2206 del 16/5/2007 trasmessa con lettera SG-Greffe (2007) D/203032

del 21/5/2007, relativo alle Modifiche al regime N 271/2005 “Misura 1.a del Programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli aiuti previsti dal programma in oggetto sono compatibili con il Trattato CE.

Il nuovo regime ha assunto il codice N 3/2007 – Italia (Regione Emilia-Romagna).

Pertanto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dal Programma medesimo.

IL PRESIDENTE  
Vasco Errani







## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.